



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|----------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | AVERNA | FRANCESCO |
| <input type="checkbox"/> | SEGRETO | GIUSEPPE |
| <input type="checkbox"/> | GENNARO | IGNAZIO |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 3916/10
depositato il 26/11/2010

- avverso AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE n° RJ1
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO AGRIGENTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
GIUDICE AVV. GIUSEPPE
VIA MAZZINI 12 92100 AGRIGENTO AG

SEZIONE 4

Presidente

Relatore

Giudice

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 3916/10

UDIENZA DEL

21/10/2011

ore 11:00

SENTENZA

N°

56/4/12

PRONUNCIATA IL:

21-10-11

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

10 FEB. 2012

Il Segretario

IL SEGRETARIO
FRANCESCO AMBRUNO

REGISTRO 20

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso n. 3916/2010 depositato il 26/11/2010, il sig. _____, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Giudice, ha impugnato l'avviso di liquidazione n.RJ0 2010 6980006321, emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Agrigento, a titolo di imposta di registro, anno 2008.

Il ricorrente eccepiva: 1- la nullità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 51 e 52 DPR n.131/1986; 2 Illegittima applicazione dell'art.60 L.r. n.2/2002; 3- Insussistenza della pretesa impositiva ;4- Inesistenza del vincolo storico - architettonico .

L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni il 11/01/2011, con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.

La Commissione nella seduta del 21/10/2011 poneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

L'avviso di liquidazione scaturisce dall'atto di compravendita del 25/11/2008, con cui il ricorrente alienava la sua quota di $\frac{1}{2}$ di un fondo in agro di Realmonte, contrada Monterosso, per il corrispettivo complessivo di € 770,000,00.

L'ufficio, con il predetto avviso, revocava le agevolazioni fiscali, di cui all'art.60 L.R. 2/2002.

Il Collegio osserva che il secondo motivo di censura dedotto dal ricorrente appare fondato.

In particolare, si osserva che l'art 60 della L.R. n.2/2002, prescrive che *"al fine di favorire la ricomposizione fondiaria ... gli atti elencati al primo comma dell'art.1 della legge 6/8/1954 n.604, da chiunque posti in essere fino alla data del 31 dicembre 2011, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura di cui all'art 9 DPR 29/9/1973 n.601 e sono esenti dalle imposte di bollo e catastale"*.

Tuttavia, per interpretazione autentica viene richiamato l'art.20 comma 15 della L.R n.19/2005, laddove chiarisce che le agevolazioni di cui all'art.60 L.R. n.2/2002, si applicano a tutti gli atti traslativi da chiunque posti in essere, alla sola condizione che abbiano ad oggetto terreni agricoli secondo gli strumenti urbanistici vigenti alla data di stipula dell'atto.

Dal tenore letterale dell'art.20 della citata legge regionale, comma 15, emanato per interpretazione autentica, la locuzione *"da chiunque posti in essere"* pone come unica condizione la destinazione agricola del terreno e delle sue pertinenze.

Nella fattispecie, è incontrovertito che alla data di stipula de rogito notarile (25/11/2008), il fondo oggetto di compravendita, avesse il requisito di natura di terreno agricolo.

D'altra parte, il fabbricato annesso deve ritenersi di pertinenza del terreno agricolo, ove il vincolo di pertinenzialità che qualifica la "ruralità" dei fabbricati ai fini fiscali, va ricondotto alla nozione di pertinenza fornita in via generale dall'art.817 c.c., secondo cui "sono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di un'altra cosa".

Né può costituire riscontro probatorio a sostegno dell'assunto dell'Ufficio, il verbale dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura, con cui si disponeva di riattare il fabbricato denominato "Torre" entro cinque anni. Anzi, lo stesso Ispettorato, con il citato verbale del 18/11/1958, già a quell'epoca, riconosceva al fabbricato il vincolo di strumentalità con i terreni agricoli circostanti.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese.


P.Q.M.

Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato, spese compensate.

Agrigento, li 21/10/2011

IL RELATORE

Avv. Giuseppe Segreto



IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Averna

